



COMUNE DI CALVIZZANO

(Provincia di Napoli)

VERBALE N. 3 DEL 13 dicembre 2016

Controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni (art. 147 e seg. TUEL - D.L. 174/2012) approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 30.01.2013 così come modificato con delibera di C.C. n. 4/2014 - I° Semestre 2016.

L'anno duemilaSEDICI, il giorno tredici del mese di dicembre, alle ore 10.00 si dà inizio presso l'Ufficio del Segretario Comunale all'attività concernente il controllo successivo ai sensi degli artt. 8 e seg. del Regolamento comunale sui controlli interni.

Si fa seguito alla seduta del 1^o dicembre 2016, al cui verbale si fa espresso rinvio.

Si ritiene opportuno e necessario adottare, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, direttive ai Responsabili, cui devono conformarsi e si da atto che, comunque, vengono trasmesse (soltanto quelle oggetto di rilievo) le schede di rilevazione ai medesimi onde acquisire da parte degli stessi eventuali controdeduzioni in merito alle criticità emerse durante il citato procedimento di controllo, analiticamente segnalate nelle relative schede di verifica.

Si fa espressa riserva ad adottare eventuale ulteriore provvedimento a seguito dell'acquisizione dei chiarimenti di cui sopra.

1) In materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto disposto dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed alla quale si fa espresso rinvio, specie per quanto concerne gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 1, lett. a).

2) Determine.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 (Conflitto di interessi), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, il Responsabile del procedimento e i Titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziali. Di quanto detto occorre che ne sia fatta menzione nell'atto adottato.

Con riferimento all'obbligo sancito dal D.Lgs. 118/2011, entrato in vigore dall'1.1.2015, si ribadisce quanto già segnalato con precedente verbale riferito all'esito controllo II sem. 2015, con il quale è stato evidenziato che: già in fase di determina di liquidazione, e, comunque, prima del mandato di pagamento va obbligatoriamente condotta la verifica di cui all'art. 48 bis del dpr 602/1973 " prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.....".

Le determinazioni dalle quali discendono oneri finanziari per l'Ente si richiama il rigoroso rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 : *"L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.*

Pertanto, in nessun caso è legittimo costituire l'impegno in una fase successiva onde non incorrere in responsabilità amministrative e contabili.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009, 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i., ciascun Responsabile è obbligato ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, interpellando all'uopo il Responsabile del servizio finanziario, il quale lo rende edotto sullo stato complessivo degli impegni e dei pagamenti già effettuati e dei risultati del monitoraggio. In sede di provvedimento di assunzione dell'impegno è dato espressamente atto dal responsabile del servizio precedente di avere interpellato il responsabile del servizio finanziario nel senso sopra indicato. L'interpello del responsabile del servizio finanziario non sostituisce la verifica di cui al richiamato art. 9, che rientra nella competenza del responsabile del procedimento di spesa.

- 3) **TRASPARENZA** - Obbligo di pubblicazione di tutti i dati di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di *" Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* . Si ribadisce che, in uno alla pubblicazione degli atti di competenza vanno allegati sempre tutti gli atti istruttori aventi rilevanza per il provvedimento finale, spesso mancanti.

Necessita tempestività tra il momento di adozione dell'atto e quello della relativa pubblicazione in virtù di quanto sancito dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009, che riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

Si ricorda, all'uopo, che, con riguardo all'impiego delle nuove tecnologie il Garante per la privacy, ne richiama l'utilizzo *a garanzia della trasparenza e del diritto alla conoscenza da parte dei cittadini, ma sottolinea altresì che gli enti dovranno sempre assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire al tempo stesso, il "diritto all'oblio" dei dati delle persone interessate, una volta perseguito il fine alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) e), del Codice in materia di protezione dei dati personali). Tutto ciò assicurando l'integrità informatica dei sistemi utilizzati necessaria per impedire qualsiasi alterazione dell'albo on line al fine di evitare che la pubblicazione indiscriminata di informazioni personali può porsi in contrasto con la legge sulla privacy quando ciò non sia necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.*

- 4) Indicare negli atti il riferimento espresso all'Autorità cui ricorrere, spesso mancante.
- 4) Il codice identificativo di gara, denominato CIG, che deve essere obbligatoriamente acquisito per tutte le procedure di scelta del contraente per l'acquisizione di beni, lavori e servizi, compresi gli affidamenti diretti, al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione. Ciò in fase di affidamento.
- 5) Adottare un autonomo provvedimento di liquidazione a seguito di regolare istruttoria. Obbligo del rispetto del dettato dell'art. 184 comma 3 D. Lgs. n.267/2000 che parla di "atto di liquidazione", sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi e i riferimenti contabili che deve essere trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Da evitare assolutamente che l'atto di impegno

sia contestuale a quello di liquidazione in quanto non rispettoso dei principi gius – contabili enunciati.

- 6) Si richiama l'attenzione dei Responsabili di P.O., nella redazione degli atti di propria competenza, di prestare particolare attenzione agli obblighi nascenti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione ed alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2016, comprendente anche la Sezione Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 nonché quelli in materia di rispetto delle norme previste nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013, attuando all'uopo tutte le disposizioni ivi previste e dandone atto nelle relative determinazioni.
- 7) **DEBITI FUORI BILANCIO** . Particolare attenzione occorre prestare a tutte le fattispecie che generano debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL onde non incorrere in responsabilità, tra l'altro, anche erariali. A tal fine, si richiama l'attenzione dei Responsabili al rigoroso rispetto delle fasi di gestione della spesa : l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento (Art.183 TUEL), in armonia con i principi del regolamento di contabilità dell'Ente ed il Dlgs. 118/2011, sopra richiamato. Tutti i Responsabili di Settore sono obbligati a segnalarli al Sindaco, al Responsabile del Settore finanziario, al Presidente del consiglio comunale e al Segretario generale, previa predisposizione, all'uopo, degli atti che gli organi competenti hanno l'obbligo, se ricorrenti i presupposti, successivamente, di approvare. Analogamente il Responsabile del servizio contenzioso è tenuto a proporre tempestivamente al consiglio comunale il riconoscimento dei debiti in caso di notifiche di provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

La riunione termina alle ore 15,00.

Si dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio comunale, al Revisore unico dei Conti, al Nucleo di Valutazione e ai Responsabili dei Settori.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Clara Napolitano